



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona;

### Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - o i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - o la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
  - o l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

**Premesso** che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 30 del 28.06.2012 sono state deliberate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 modulate in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale e precisamente:
  - a) fino a € 15.000 € 0,50 per cento
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 € 0,70 per cento
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 € 0,75 per cento
  - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 € 0,78 per cento
  - e) oltre 75.000 € 0,80 per cento;
- n. 37 del 24.09.2012 è stata modificata l'aliquota relativamente allo scaglione d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, nella misura dallo 0,80% allo 0,78%;

**Richiamato** l'articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio n. 234/2021 che ha rimodulato gli scaglioni di reddito imponibile previsti per l'IRPEF (in quattro scaglioni);

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29.03.2022 con cui si è provveduto ad adeguare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sulla base dei nuovi scaglioni stabiliti dalla citata legge n. 234/2021 nella misura seguente:

- a) fino a € 15.000 € 0,50 per cento
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 € 0,70 per cento
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 € 0,75 per cento
- d) oltre 50.000 € 0,80 per cento

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» con la quale il Governo ha inteso rivedere gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per il solo anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

**Ritenuto**, quindi di adeguare le aliquote alla normativa vigente rimodulando, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'IRPEF in tre scaglioni di reddito come segue:

- fino a 28.000 euro 0,50 per cento;
- da 28.001 a 50.000 euro 0,75 per cento;
- oltre 50.000 euro 0,80 per cento.

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 30 dicembre 2023, n.303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Dato atto** che il bilancio di previsione per l'anno 2024-2026 tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

**Visti:**

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 160/2019;

**Dato atto** che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati;

Il Sindaco chiede se ci sono interventi.

Il Consigliere Airola ritiene che mancando esenzioni non si aiuta i più bisognosi. Il Sindaco spiega che rispetto all'anno precedente c'è comunque una riduzione dell'aliquota soprattutto per le fasce più deboli. Per Airola non c'è una logica nel premiare i più bisognosi: ritiene che manchi un'esenzione fino a € 10.000. Il Sindaco risponde che gli scaglioni sono normati dalla legge.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione

Con votazione resa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11  
Voti favorevoli: n. 8  
Contrati: n. 3 (Airola, Rossatto, Togliatto)  
Astenuiti: n. 0

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF anno 2024 con rimodulazione degli scaglioni di reddito, come disposto dal Dlgs 216 del 30 dicembre 2023, come segue:
  - fino a 28.000 euro 0,50 per cento;
  - da 28.001 a 50.000 euro 0,75 per cento;
  - oltre 50.000 euro 0,80 per cento;
3. Di inviare ai sensi dell'art. l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, al fine dell'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. Di pubblicare le aliquote adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre con separata e successiva votazione resa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n: 8  
Contrati: n. 3 (Airola, Rossatto, Togliatto)  
Astenuiti: n: 0

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
DI MONTE dott. Pietrantonio